

## **ALLEGATO**

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER IL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI PRESSO IL COMUNE DI BERRA**

### **Art.1**

Il comune di Berra, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità delle persone e ne promuove il pubblico rispetto anche in riferimento alla fase terminale della propria vita. A tal fine istituisce il Registro per la raccolta delle Dichiarazioni di volontà anticipata denominato "Registro dei Testamenti Biologici".

### **Art. 2**

1. Con la dichiarazione Anticipata di Volontà o "Testamento Biologico" si fa riferimento ad un documento scritto contenente la manifestazione di una persona che, in grado di intendere e volere, indica in anticipo i trattamenti medici cui essere/non essere sottoposto nel caso in cui sin trovasse nella condizione di incapacità.
2. Nel Testamento Biologico la persona può descrivere le sue volontà anche per quanto attiene il fine vita, la donazione degli organi, le funzioni religiose ed il rito funerario, la cremazione o la tumulazione del proprio corpo.
3. Il Registro è riservato alle persone residenti nel Comune di Berra ed ha come finalità di consentire l'iscrizione nominativa di tutte le cittadine e cittadini che consegnano copia in "busta chiusa" (al fine di garantire la riservatezza del contenuto) del Testamento Biologico predisposto e sottoscritto, contenente l'indicazione del Fiduciario (e eventuale supplente), con lo scopo di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza.

### **Art. 3**

L'ufficio competente per la tenuta e l'aggiornamento del Registro dei Testamenti Biologici è individuato presso il Settore Servizi Demografici. I dipendenti del Settore Servizi Demografici sono incaricati con atto del Sindaco della tenuta e dell'aggiornamento del Registro dei Testamenti Biologici, dell'autenticazione delle sottoscrizioni sulle dichiarazioni di avvenuto deposito, della conservazione degli allegati e dei documenti. La Responsabilità della regolare tenuta del Registro e della esecuzione dei relativi adempimenti è conferita al Responsabile dei Servizi Demografici e in caso di sua assenza o impedimento ad altro addetto dello stesso servizio appositamente indicato nell'atto di incarico.

#### **Art. 4**

1. Il fiduciario (ed eventuale supplente), maggiorenne capace di intendere e di volere, nominato nel Testamento Biologico e che ne conosce il contenuto, è il soggetto che avrà il compito di dare rappresentazione della volontà del dichiarante per ciò che concerne le decisioni riguardanti il trattamento da eseguire ove lo stesso si trovasse nell'incapacità di intendere e di volere. In questa evenienza il Fiduciario (ed eventuale supplente), previa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante lo stato di incapacità del dichiarante, può chiedere all'ufficio comunale competente il rilascio della copia del Testamento Biologico depositato.
2. Con le stesse formalità il dichiarante può altresì nominare un fiduciario supplente che assolverà alle funzioni sopra riportate qualora il primo fiduciario si trovi nell'impossibilità di assolvere alle sue funzioni.
3. Il delegato individuato nel testamento è tenuto a rendere edotti i medici curanti dell'esistenza di tale documento; lo stesso ha titolo di richiedere al dichiarante copia del documento in oggetto.
4. Nel caso in cui il dichiarante abbia già depositato il proprio Testamento Biologico presso un notaio, può chiedere l'iscrizione al registro attraverso la presentazione dell'atto notarile comprovante l'azione svolta.

#### **Art. 5**

1. Il deposito del Testamento Biologico dovrà avvenire in "busta chiusa" e sarà oggetto di apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che costituirà parte della documentazione registrata con la quale il dichiarante attesterà l'avvenuto deposito della busta contenente il documento, nonché la nomina di un Fiduciario e di un eventuale supplente.
2. I funzionari comunali competenti dovranno autenticare le sottoscrizioni delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà concernenti l'avvenuto deposito delle disposizioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari da parte di disponenti che siano residenti nel comune.

#### **Art. 6**

1. Il Registro è vidimato dal Sindaco in ogni foglio e deve riportare il numero progressivo annotato in ordine cronologico delle dichiarazioni di avvenuto deposito del Testamento Biologico che verrà altresì riportato sulle buste chiuse che lo contengono, nonché l'elenco dei soggetti dichiaranti, dei Fiduciari e degli eventuali supplenti.

2. Il funzionario comunale incaricato della tenuta e dell'aggiornamento del registro rilascerà al dichiarante e fiduciario (ed eventuale supplente) l'attestazione dell'avvenuto deposito, riportante il numero progressivo attribuito e annotato sul registro.
3. Durante la registrazione e il periodo di archiviazione di verranno adottati provvedimenti necessari ad assicurare il rispetto del decreto legislativo numero 196 del 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali.

#### **Art. 7**

1. Il venir meno della situazione di residenza del dichiarante non comporta la cancellazione dal registro senza l'autorizzazione dell'interessato.
2. L'iscrizione al registro potrà essere revocata del dichiarante in qualunque momento.
3. Il dichiarante può modificare il Testamento Biologico in qualunque momento. Ciò sarà possibile a seguito del ritiro della documentazione consegnata in precedenza e il ripristino di una nuova iscrizione come da regolamento